

Bruxelles, 30.6.2022
C(2022) 4324 final/2 -

ANNEX

ALLEGATO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Approvazione del contenuto di un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico

ALLEGATO
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) .../... del **XXX che modifica il regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

PROGETTO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate¹, in particolare l'articolo 1,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione² concede a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico un'esenzione per categoria dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, a determinate condizioni. Tale regolamento si applica fino al 31 maggio 2023.
- (2) In base alla valutazione del regolamento (UE) n. 461/2010, a seguito di una consultazione pubblica, la Commissione ha raccolto informazioni e dati comprovanti con un sufficiente grado di certezza che il regolamento (UE) n. 461/2010 ha effettivamente aiutato le imprese ad autovalutare i loro accordi verticali nel settore automobilistico. Esso è stato inoltre efficace in quanto, in sua assenza, i costi derivanti dalla valutazione della conformità degli accordi verticali nel settore automobilistico con l'articolo 101 del trattato sarebbero stati più elevati. Ha inoltre apportato un valore aggiunto facilitando l'applicazione coerente delle norme da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza e degli organi giurisdizionali nazionali.
- (3) Le condizioni in base alle quali sono stati determinati l'ambito di applicazione e il contenuto del regolamento (UE) n. 461/2010 sono rimaste sufficientemente simili da giustificare la proroga dell'applicazione del regolamento.
- (4) Al fine di consentire alla Commissione di tenere conto di eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato, il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 461/2010 dovrebbe essere prorogato di cinque anni.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 461/2010,

¹ GU 36 del 6.3.1965, pag. 533.

² Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 52).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

La Commissione controlla il funzionamento del presente regolamento ed effettua una valutazione del regolamento prima della sua scadenza il 31 maggio 2028."

Articolo 2

All'articolo 8 del regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento scade il 31 maggio 2028."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula von der Leyen